

Codice A2106B

D.D. 27 luglio 2022, n. 179

D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura", localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Cat. B1.24 - Pos. 2022-07/VER.



ATTO DD 179/A2100A/2022

DEL 27/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: “Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura”, localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Cat. B1.24 - Pos. 2022-07/VER.

Premesso che:

in data 5 aprile 2022, il Legale Rappresentante della Società ARTESINA SpA ha trasmesso al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale (OTR) domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto: “*Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di “Artesina” mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale “Rocca Giardina-Mirafiori-Tura”, localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana (CN) e Roccaforte Mondovì (CN) Cat. B1.24 - Pos. 2022-07/VER;*

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze “*On-line*”, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226;

il Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base delle indicazioni dell’art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato la Direzione Regionale Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni Ambiente, energia e territorio, Agricoltura e cibo, Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l’approccio integrato all’istruttoria;

a seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al

comma 2, art. 19 del D.Lgs. 152/2006, il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, in accordo con i competenti uffici del Settore Sport e tempo libero, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni;

in data 5 aprile 2022 il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni;

il progetto consiste nella realizzazione di nuove linee di innevamento e sostituzione di condotta di innevamento tra il Lago delle Scalette e la stazione di pompaggio di Artesina 1300;

il progetto rientra nella categoria progettuale B1.24 della L.R. n. 40/98 e non ricade neppure parzialmente in area protetta o sito della Rete Natura 2000;

con nota prot. n. 43912 del 07.04.2022, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico ha comunicato l'avvio del procedimento agli Enti territorialmente competenti e l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale.

Considerato che:

con nota prot. n. 7819/A2106 del 06-05-2022, il Responsabile di procedimento ha convocato per il giorno 11 maggio 2022 la riunione dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto di ARPA Piemonte;

con nota prot. n. 7951/A2106 del 10-05-2022, il Responsabile di procedimento ha convocato per il giorno 18 maggio 2022 la prima seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale è emersa la necessità di chiarimenti e approfondimenti relativamente ad alcuni aspetti progettuali e ambientali al fine di verificare compiutamente se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi; nella stessa seduta, il cui verbale è stato successivamente sottoscritto e comunicato con nota prot. 8811/A2106 del 24-05-2022, il proponente ha contestualmente richiesto una sospensione di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni rese necessarie in seguito alle richieste di chiarimenti emerse nel corso della riunione;

in data 6 luglio 2022 il proponente ha presentato la documentazione integrativa, successivamente acquisita agli atti di questo Settore con nota e prot. n. 11750/A2106B dell'11-07-2022;

con nota prot. n. 11603/A2106 del 06-07-2022, il Responsabile di procedimento ha convocato per il giorno 18-07-2022 la seconda seduta della Conferenza di Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. n. 241/1990, richiedendo alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti l'espressione dei pareri di competenza entro il medesimo termine;

nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, pareri o comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dai soggetti interessati, come di seguito elencati:

- Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest (CN) – Struttura Semplice Attività di Produzione con nota prot. n. 8511/A2106B del 19-05-2022 e prot. n. 12604/A2106B del 20-07-2022,
- Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio con nota prot. n. 12122/A2106B del 14-05-2022,
- Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

con nota prot. n. 7354/A2106B del 29-04-2022,

- Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio, Ufficio Valutazione Impatto Ambientale con nota congiunta con il Settore Risorse del Territorio, Ufficio Acque, con nota prot. n. 8383/A2106B del 18-05-2022 e prot. n. 12472/A2106B del 19-07-2022,
- Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, con nota prot. n. 7197/A2106B del 28-04-2022,
- Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale con nota prot. n. 7354/A2106B del 29-04-2022,
- Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico prot. n. 12541/A2106B del 20-07-2022,
- Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile, con nota prot. n. 7945/A2106B del 10-05-2022,
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo (AL) con nota prot. n. 7835/A2106B del 06-05-2022.

Rilevato che:

l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, che risultano contenute, possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali;

le stesse condizioni ambientali, specificate nell'Allegato A alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, verranno verificate nella fase di progettazione definitiva/esecutiva e pertanto sarà cura del Responsabile del Procedimento in oggetto procedere in tali fasi alla verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006;

nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, le Amministrazioni e i Soggetti competenti per territorio, che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva pertinenza, sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali vincolanti riportate nel citato Allegato A;

il proponente, così come riportato sul verbale della Conferenza dei Servizi del 10 maggio 2022, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'Autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi e dell'Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti,

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

in conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. n. 152/2006;
- D.Lgs. n. 42/2004;
- L.R. 40/1998 e s.m.i.
- L.R. 45/1989;
- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.

determina

- di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto: “*Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura*”, localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana (CN) e Roccaforte Mondovì (CN) presentato dalla Società Artesina SpA, dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell’intervento, dettagliatamente riportate nell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da recepire nelle successive fasi di progettazione;
- di dare atto che il proponente, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all’Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza prima del proseguo dell’iter autorizzativo;
- di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998 e verrà depositata presso l’ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61

dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

**IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT)**

Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura", localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente Società ARTESINA SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione della fase di Valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini indicati alla sezione 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti competenti per territorio che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva pertinenza, sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA – Piemonte il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso con congruo anticipo, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di Settore da parte delle corrispettive Amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam (fase di progettazione definitiva e esecutiva)

2.1 Risorse idriche

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura", localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente Società ARTESINA SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Per garantire il collegamento tra i due invasi sarà utilizzato il principio dei vasi comunicanti: in particolare, la sostituzione della condotta che dal Lago delle Scalette (1.855 m s.l.m.) raggiunge la sala pompe in loc. Artesina bassa (1.300 m s.l.m.) garantirà una perdita di carico inferiore in modo da agevolare il collegamento tra sala pompe di Artesina e Lago della Tura (1.700 m). Nella progettazione definitiva/esecutiva si richiede una planimetria e le specifiche tecniche della condotta di adduzione (diametro, lunghezza, tracciato) tra la sala pompe di Artesina quota 1300 e il Lago Tura, specificando se è già stata realizzata nell'ambito del procedimento di autorizzazione dell'invaso o è di nuova realizzazione nel presente progetto.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Arpa Piemonte;

2.2 Misure per la Mitigazione ambientale

Le misure di recupero riportate nel cap. 7 dell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale", risultano adeguate rispetto agli impatti generati, con particolare riferimento alle fasi di cantiere. Al fine di garantire il successo degli interventi di recupero ambientale proposti, il progetto definitivo dovrà essere corredato di un piano di manutenzione delle aree interferite dai lavori che dovrà essere di durata non inferiore a tre anni e che dovrà contenere anche specifiche previsioni e clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale).

3. Condizioni e misure supplementari

3.1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i

Tenuto conto che l'area oggetto dell'intervento ricade in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. In particolare:

- *"superfici soggette a uso civico ai sensi del punto h) dell'art. 142 (...) superfici di proprietà dei Comuni di Frabosa Sottana, Monastero di Vasco, Roccaforte Mondovì e Mondovì";*
- *"superfici poste ad altitudine superiore ai 1600 m. s.l.m. ai sensi del punto d)" dell'art. 142;*

si segnala che:

- dall'analisi della "Tav.P2" del Piano paesaggistico regionale, si rileva la parziale ricomprensione delle opere in progetto nella fascia di 150 m di cui all'art. 142, comma 1 – lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Torrente Maudagna*; inoltre, parrebbero sussistere possibili interferenze con superfici boscate di cui all'art. 142, comma 1 lett. g) in alcuni tratti di linea previsti in territorio di Roccaforte Mondovì, da verificare in funzione dell'effettiva presenza di bosco rispetto a quanto riportato nella Relazione illustrativa presentata in cui *"Non si prevede di realizzare nuova viabilità"* e *"non si prevede intersezione con superfici boscate"*;
- ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura", localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente Società ARTESINA SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

paesaggistica, nelle successive fasi procedurali, risulta essere di competenza dei Comuni di Frabosa Sottana e di Roccaforte Mondovì (CN), in quanto idonei all'esercizio della delega;

- il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, (di competenza comunale), dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte*" - Prima parte;
- in relazione alla stesura del progetto definitivo dovranno prodursi adeguati elaborati di dettaglio in relazione ai caratteri degli elementi in progetto (tubazioni e pozzetti, i quali preferibilmente dovranno risultare a raso o emergenti quanto meno possibile dal suolo) nonché fotosimulazioni delle soluzioni progettuali;
- la realizzazione delle opere previste, in vari tratti delle nuove linee di condotte, parrebbero interferire con la rete regionale del patrimonio escursionistico, anche denominata RPE, disciplinata dalla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12; detta RPE, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del regolamento regionale di attuazione della stessa legge, emanato con D.P.G.R. 16 novembre 2012, n. 9/R, è compresa nella rete fruitiva definita nelle norme del Piano paesaggistico regionale (rif. art. 42 delle norme di Ppr). Pertanto, a mero titolo collaborativo, si invita ad accertare se siano effettivamente previsti interventi che possano interferire con i percorsi della RPE (<http://sentieri.ipla.org/index.php/view/map/>), verificandone la coerenza con il Ppr e con i disposti normativi regionali sopra richiamati;
- nelle aree ad elevata biopermeabilità di cui all'art. 19 delle NdA del Ppr, contraddistinte da valori culturali - identitari e paesaggistico – percettivi, dovrà essere circostanziata la necessaria tutela e conservazione, con riferimento alle azioni di recupero e ripristino dei suoli; dovrà inoltre essere svolta disamina per quanto attiene ai disposti di cui all'art. 33 delle NdA del Ppr;
- richiamando gli aspetti di tutela paesaggistica e considerate le peculiarità dei luoghi interessati dall'intervento, gli interventi in previsione dovranno garantire il ripristino qualitativo della situazione *ante operam*, con riferimento agli aspetti di naturalezza.

3.2 Aspetti legati alla tutela archeologica

Considerato che:

- l'area interessata dal progetto non ricade in area coinvolta da provvedimenti di tutela archeologica ai sensi della Parte I D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- allo stato attuale "Non sussistono procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica dell'interesse archeologico dell'area direttamente interessata dal progetto (art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura", localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente Società ARTESINA SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

- l'intervento si configura come opera pubblica soggetta all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016;

si ritiene che il rischio archeologico sia basso ma con la possibilità di ritrovamenti archeologici, attualmente non localizzabili, che fanno riferimento alla frequentazione antica della montagna, per attività venatorie (anche preistoriche) o agropastorali, in particolare prossime a bacini e a risorse idriche.

Conformemente al recentissimo DPCM 14/02/2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" pubblicato in G.U. n. 88 del 14/04/2022 al § 5,1 dell'Allegato 1, Regolamento, «...Nel caso di mancata attivazione della procedura, il Soprintendente può motivatamente prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera, nelle aree con potenziale arche delimitabile», si prescrive fin da ora l'assistenza archeologica per tutte le operazioni di scavo previste.

Tali operazioni dovranno essere svolte secondo le modalità previste dal citato DPCM 14-02-2022, ad opera di archeologi professionisti, diretti da un archeologo di fascia I (DM 244 del 20-05-2019), sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e a cura della committenza.

Si ricorda, inoltre, che la citata Soprintendenza dovrà essere preventivamente informata del nominativo dell'archeologo individuato e della tempistica delle operazioni. Al termine dovrà pervenire adeguata documentazione, conformemente alle linee guide del citato DPCM 14/02/2022.

3.3 Aspetti correlati alle aree sciabili (L.R. 2/2009)

Si ricorda che le aree sciabili dei Comuni di Frabosa Sottana (CN) e Roccaforte Mondovì (CN) erano state individuate ed approvate rispettivamente con DGR n. 88-843 del 20-12-2019, DGR 41-4599 del 28-01-2022: "D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009. Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.: individuazione delle aree sciabili del Comune di Frabosa Sottana (CN). Variazione delle aree sciabili" per il Comune di Frabosa, e con DGR n.36-3981 del 26-09-2016 per il Comune di Roccaforte M.vi: "D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009. Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.: individuazione delle aree sciabili del Comune di ROCCAFORTE MONDOVI' (CN)"; l'intervento in esame deve rientrare nelle previsioni delle stesse aree sciabili approvate.

3.4 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/89

Dal punto di vista geomorfologico, il contesto morfologico descritto nella documentazione presentata, rispetto alle caratteristiche geologico-strutturali che contraddistinguono la zona determinano, una propensione molto bassa nei riguardi delle dinamiche dissestive per gravità, come evidenziato dalla relativa carta allegata al PRGC di Frabosa Sottana e a quella del PRGC di Roccaforte Mondovì.

Si segnala che il versante nord della Tura, risulta compreso in un ampio settore definito come Deformazione Gravitativa Profonda di Versante rispetto la quale, tuttavia, considerata la natura del processo geomorfologico e la modesta entità delle opere in oggetto, si ritiene che gli interventi in progetto siano ininfluenti sullo stato del dissesto e sulla sua possibile evoluzione.

Nelle successive fasi di progettazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 45/89, nella documentazione progettuale definitiva dovranno

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura", localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente Società ARTESINA SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

essere previste le necessarie operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, attraverso un adeguato sistema di drenaggio delle acque di ruscellamento superficiale.

3.5 Rifiuti, terre e rocce da scavo e amianto

Per quanto riguarda la gestione delle terre rocce da scavo, si ricorda che occorrerà far riferimento ai contenuti del DPR 120/2017, in particolar modo l'art. 24 comma il quale prevede che la non contaminazione delle terre e rocce sia verificata ai sensi dell'allegato 4 dello stesso D.P.R. 120/17, definendo le procedure di caratterizzazione chimico-fisica dei terreni di scavo tese all'accertamento delle qualità ambientali da svolgersi.

In merito alla possibile presenza di amianto, occorre fare riferimento alla cartografia della mappatura amianto naturale più aggiornata presente sul sito:

https://webgis.arpa.piemonte.it/amianto_storymap_webapp e alla DGR 14 febbraio 2020, n. 14-1010 "Attuazione del Piano Regionale Amianto 2016-2020 di cui alla DCR 124-7279/16: mappatura e verifica della presenza naturale di amianto e linee guida per studi geologici in aree con probabilità di occorrenza di amianto", finalizzata a fornire indicazioni ed indirizzi per la realizzazione di indagini geologiche nelle aree interessate dalla presenza naturale di amianto.

3.6 Condizioni riguardanti la concessione di derivazione

Si segnala, in sede di progettazione definitiva/esecutiva, la necessità che vengano analizzati in dettaglio gli elementi i seguito riportati:

- dovrà essere allegata una relazione che analizzi i fabbisogni ad uso potabile della concessione 2715 e verifichi che la riduzione del prelievo, che prevede lo stralcio delle sorgenti Scalette - Codice Univoco CNS12077 e Pogliola – Codice Univoco CNS10434 dal 1 febbraio al 31 maggio e dal 1 settembre al 30 novembre, sia compatibile con il quadro delle utenze servite;
- è necessario definire se l'uso risulta congruente con la disponibilità della risorsa, in quanto è stato valutato un fabbisogno di 107.371 mc, ma tale risorsa non è disponibile in progetto, in quanto dal Lago delle Scalette è derivabile un volume annuo di 30.000 mc, mentre dalle due sorgenti di 42.199,73 mc, con un totale disponibile di 72.199,73 mc (67% della dotazione necessaria);
- occorre valutare altre fonti alternative di approvvigionamento, evitando l'utilizzo di parte della disponibilità di risorsa qualificata, destinata al consumo umano; si richiama al riguardo l'art. 18 comma 3 del D.P.G.R. n.10/R del 29-07-2003;
- dovrà essere trasmesso il progetto di adeguamento della concessione ad uso innevamento che contenga tutte le opere di derivazione;
- dovranno essere verificati gli adempimenti di cui al D.P.G.R. n. 14/R del 27 dicembre 2021, Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico", che ha abrogato il Regolamento 8/R-2007 e trasmessi i corrispondenti progetti con le modalità di rilascio;
- dovrà essere trasmesso il progetto di limitazione della portata massima di prelievo per ogni punto di captazione.

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura", localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente Società ARTESINA SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Si rammenta infine che nel progetto è previsto l'utilizzo di opere già in fase di realizzazione (invaso Trucca della Turra e rete di pompaggio e innevamento) attualmente non incluse in alcuna concessione/istanza di derivazione e che pertanto fino al rilascio di un relativo titolo concessorio la società Artesina S.p.A. non potrà fare uso di tali manufatti. Il nuovo invaso non potrà quindi essere allacciato alla rete esistente/riempito.

4 Raccomandazioni/indicazioni per le successive fasi di progettazione

A seguito dell'istruttoria si ritiene opportuno fare emergere alcune raccomandazioni/indicazioni che, pur non costituendo condizioni ambientali, possono essere utili in fase di progettazione definitiva/esecutiva.

4.1 Aspetti climatici

È stata presentata una valutazione climatica-nivologica relativa al periodo antecedente al 2007 che quindi non considera l'ultimo decennio in cui si osservano le maggiori variazioni climatiche. Al proposito si segnala che per le valutazioni climatologiche è opportuno fare riferimento ai dati dalla banca dati on line di Arpa Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-meteorologica.html).

Per quanto riguarda la produzione di neve tecnica, valutazioni recentemente condotte dal Dipartimento Rischi Naturali (Figura 1), evidenziano che le condizioni ottimali di produzione hanno una frequenza oraria nel periodo dicembre – marzo pari all'11% (con riferimento al periodo 2002-2020 – Rifugio Havis de Giorgio – figura 1), in leggero calo rispetto alle valutazioni riportate dal proponente nella documentazione integrativa (14%).




Figura 1 - Frequenza di distribuzione delle ore del periodo dicembre-marzo in cui le condizioni sono idonee, poco idonee, idonee a costi di produzione elevati e assolutamente non idonee alla produzione della neve (sulla base della temperatura di bulbo umido Tw) per la stazione del Rifugio Mondovì dalla stagione 2002-2003 alla stagione 2019-2020. In rosso sono riportate le percentuali medie di tutte le stagioni considerate.

Sempre con riferimento ai dati del periodo (2010-2020) della stazione di monitoraggio di Rifugio

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura", localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente Società ARTESINA SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Havis de Giorgio, si osserva che le nevicate sono aumentate nei mesi di marzo-aprile, mentre si evince una lieve diminuzione dell'altezza della neve al suolo tra dicembre e gennaio. Per quanto sopra riportato si può osservare che i dati evidenziano:

- una diminuzione del potenziale nevoso nei mesi di inizio stagione (novembre e dicembre);
- una diminuzione delle condizioni ottimali per la produzione della neve artificiale con riferimento soprattutto ai mesi di novembre-dicembre.

In merito agli scenari climatici, si evidenzia che le temperature sono proiettate in aumento nel corso del secolo anche considerando uno scenario emissivo di mitigazione (rif. scenario RCP4.5). L'incremento osservato negli ultimi 20 anni è allineato con le previsioni dello scenario ad elevate emissioni (detto RCP8.5), che stima l'incremento della temperatura media tra 1.7 e 2°C nello scenario RCP8.5 in montagna al 2070, con un incremento importante al 2040 (0.6-0.7°C), come descritto nella relazione visibile al sito web:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-02/analisi_scenari_clima_regionale_periodo_2011-_2100.pdf

4.2 Consumi energetici e sostenibilità economica

Dall'analisi della sostenibilità economica, oggetto di valutazione del proponente, risulta complessivamente che i costi diretti ed indiretti dell'innevamento programmato raggiungono un valore non superiore al 8-10% del fatturato e, considerando anche gli aiuti pubblici che la Regione destina alle stazioni sciistiche con la LR 2/2009, sono stati ritenuti ampiamente sostenibili. Sarebbe utile tuttavia, dato lo strumento di analisi utilizzato, conoscere il costo energetico anche rispetto all'Utile netto di esercizio o ai ricavi netti stimati, al fine di poter ricavare una concreta ed effettiva valutazione di sostenibilità.

Il progetto prevede di incrementare del 60% la potenza impiegata per l'innevamento (KW) con ripercussioni sul fatturato stimabili in un potenziale incremento del 30%. Non avendo indicato il tempo ipotetico di utilizzo sia della stazione di pompaggio (n° 3 pompe da 250 kW e un compressore da 80 Kw in in loc. Pian della Tura e due pompe da 200 Kw in loc. Artesina Bassa) che dei singoli generatori (potenza complessiva impiegata pari a 200 kW), non è possibile calcolare i previsti consumi energetici, che ad oggi sono imputabili esclusivamente a fonti fossili.

Considerato che nel breve periodo è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 30 kW da installarsi sulla copertura del fabbricato destinato in parte a sala pompe sita in Artesina Bassa, si evidenzia che, sulla base di dati tecnici presenti nella letteratura di settore, in media, per installare 1 kW di impianto fotovoltaico su classico tetto a falde servono circa da 7 a 9 mq di superficie libera.

Infine, sul tema dell'ottimizzazione dei consumi energetici dell'innevamento artificiale in una stazione sciistica, si richiama l'opportunità di considerare le recenti attività e sperimentazioni realizzate nell'ambito del progetto ALPIMED CLIMA1 dal Politecnico di Torino, soggetto attuatore della Camera di commercio di Cuneo con la collaborazione del Csi, gestore di Cuneo Neve.

4.3 Risorse idriche

La disponibilità idrica viene garantita dalla concessione in atto dal lago delle Scalette (n. 3343) e dalle modifiche che verranno operate sulla concessione n. 2715 ad uso potabile, per un totale

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Potenziamento innevamento programmato del comprensorio di Artesina mediante estensione nel sottobacino della Tura e collegamento funzionale Rocca Giardina-Mirafiori-Tura", localizzato nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente Società ARTESINA SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

disponibile di circa 72.000 mc.

Dalla documentazione progettuale presentata emerge che il fabbisogno complessivo di risorsa idrica calcolato pari a 107.371 mc si riferisce a una situazione di totale assenza di neve mai verificata in cinquanta anni di attività della stazione sciistica e ritiene che usufruire del 67% della dotazione complessiva sia comunque sufficiente a garantire l'innevamento del comprensorio.

Tenendo presente la situazione di carenza idrica del territorio provinciale osservato nell'attuale periodo, fortemente condizionato dagli effetti del cambiamento climatico, sarebbe opportuno valutare se la dotazione richiesta è assentibile in funzione degli usi prioritari dell'acqua previsti per legge, assicurando quindi l'equilibrio tra risorsa reperibile e fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.